

“Rottamazione cartelle esattoriali: la mini rivoluzione salva i debitori”

di Giancarlo Marzo e Corrado Gallo

Buone notizie per i contribuenti ansiosi di pareggiare i conti con il Fisco. A seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 193 del 2016 (che farà da cornice alla Legge di Stabilità 2017), in molti potranno usufruire del maxi sconto accordato dal Legislatore sulle cartelle di pagamento notificate dall'Agente della riscossione.

In particolare, la “rottamazione” introdotta dall'art. 6 del decreto n. 193/2016, consentirà la definizione agevolata dei carichi (compresi gli accertamenti esecutivi e gli avvisi di addebito Inps) affidati ad Equitalia dal 2000 sino al 31 dicembre 2015, con falcidia degli importi richiesti a titolo di sanzioni e di interessi di mora. La rottamazione riguarda, altresì, le multe stradali, nonché gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Per i debitori che già beneficiano di una dilazione sul pagamento delle cartelle, la rottamazione sarà concessa a condizione che “rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016” (art. 6, comma 8). In breve, il contribuente che opererà per lo sconto fiscale, dovrà comunque corrispondere all'Erario i restanti importi relativi agli interessi da ritardata iscrizione al ruolo, alle somme maturate a titolo di aggio (da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi), alle spese per le procedure esecutive e alle spese di notifica della cartella. Va da sé che quest'ennesima chance accordata dal Legislatore, si rileverà maggiormente indicata per il debitore recidivo destinatario di ruoli “datati” e a rischio di scadenza nei prossimi mesi. Il contribuente che sceglie di avvalersi della definizione agevolata ha l'obbligo di comunicarlo all'Agente riscossore entro e non oltre il 23 gennaio 2017 (ossia “entro il novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto”) con mediante invio del modello “DA1” predisposto e messo a disposizione da Equitalia Riscossione S.p.A. sulla propria piattaforma on line. Nella domanda dovranno essere specificate le modalità di pagamento con il quale il debitore intende provvedere all'adesione che potrà avvenire in unica soluzione o anche in forma rateale (massimo quattro rate). Nel caso in cui il contribuente abbia in corso un giudizio di opposizione relativo ad una delle cartelle oggetto della rottamazione, dovrà necessariamente darne atto e dichiarare di voler rinunciare. Sarà onere dell'Agente comunicare al contribuente

richiedente, entro il 24 aprile 2017 (cioè “entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto”; comma 3, art. 6) l'esatto ammontare delle somme e le relative rate. comma 2, art. 6) La norma, in particolare, prevede il pagamento delle prime due rate - ognuna di importo pari ad un terzo del dovuto - nei termini comunicati dall'Agente riscossore entro il 24 aprile 2017 e delle restanti due - ciascuna pari ad un sesto delle somme dovute -, rispettivamente, entro il 15 dicembre 2017 e il 15 marzo 2018 (art. 6, comma 3). Ai sensi del quarto comma dell'art. 6, tuttavia, si decade dall'agevolazione “in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento (...)” e, in tal caso, “riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2”, con imputazione dei effettuati in acconto del carico dovuto. L'invio della richiesta, preclude all'Agente della riscossione l'avvio di nuove azioni esecutive e l'iscrizione di nuovi fermi amministrativi o di ipoteche, fatti salvi i provvedimenti già intrapresi alla data di presentazione della dichiarazione; la norma suddetta fa altresì divieto all'Agente di “proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati” (art. 6, comma 5). La sanatoria, in sostanza, calcoli alla mano, può addirittura determinare l'abbattimento di circa il 50-51% dell'importo dovuto. Questo, in sintesi, il perimetro entro cui far rientrare la nuova disciplina perdonale, salvo ulteriori (e necessari) chiarimenti attesi in sede di conversione del decreto legge. Come reso noto nelle ultime ore, infatti, la Commissione Bilancio della Camera esaminerà le proposte di modifica al decreto legge, tra le quali si ricorda è previsto l'allungamento del periodo di rateizzazione a tutto il 2018 (o, addirittura, il 2019). Se da un lato, l'intento governativo è stato quello di agevolare i debitori concedendo loro un condono fiscale semi tombale, dall'altro, obiettivo principale della manovra rimane quello di recuperare il 10% (circa) della “montagna” di gettito ancora non riscossa.

Good news for taxpayers who want to get even with the tax authorities.

di Giancarlo Marzo e Corrado Gallo

Traduzione Giacomo Disabato

After the entry into force of Decree Law no. 193, 2016 (which will host the 2017 Stability Act), many can use the big discount granted by the Legislature on the collection notices (payments) demanded by the Tax Collector.

In particular, the "junking" introduced by art. 6 of Decree No. 193/2016, will allow the facilitated definition of loads (including executive surveys and the INPS debit notices) entrusted to Equitalia from 2000 until 31 December 2015, with reduction of the amounts claimed in terms of penalties and interests on arrears. This scrapping covers, also, traffic fines (ticket) and interest arrears and increases provided for by law.

For debtors already benefiting of an extension on the payment of the tax, junking it will be granted on condition that "with respect to installment plans in place, have been paid all deposits within the 1 October and 31 December 2016" (Art. 6, paragraph 8). In short, the taxpayer who will opt for the tax discount, however, will have to pay the remaining amounts to Treasury, related to interest from: the delayed registration of the role, the accrued amounts as premiums (to calculate only on capital and interest), the expenses for executive procedures and the fees for the collection notice.

It goes without saying that this further chance granted by the Legislator, it will detect more suitable for the recurrent debtor recipient of roles "dated" and at risk of expire the following months.

The taxpayer who choose to use of the facilitated definition is obliged to inform the Collector no later than January 23, 2017 (ie "within the ninetieth day after the date of entry into force of this Decree") by sending the model "DA1" prepared and made by Equitalia Riscossione SpA on its online platform. It must be specified the payment method with which the debtor intends to provide the subscription that can take place in an unique sum or in installments (maximum of four installments). In cases the taxpayer has an ongoing trial of opposition related to the one of the collection notices, he will necessarily notice that and declare to give it up.

The Agent will communicate to taxpayer interested, by the 24 April

2017 (within "onehundredeighty days from the enter into force of the current act"; paragraph 3, art.6) the precise amount of the sums and their relatives installments (payments), paragraph 2, art.6)

The regulation, in particular, considers the payment of the first two installments - each amounting one third of the amount due - communicated by the tax collector by April 24, 2017 and the remaining two - each equal to one-sixth of the sum due - , respectively, by 15 December 2017 and 15 March 2018 (art. 6, paragraph 3).

According to the fourth paragraph of art. 6, however, it fails through the tax break "in case of missed, insufficient or late payment of one installment, so one installment of those which payment has been deferred (...)" and, in this case, "resumes to be effective for the responsibilities referred to the paragraph 2 ", with charge made on account of the load due.

The sending of the request, prevent the Agent of the collection the starting of new executive actions and registration of new administrative stops, considering the measures already undertaken at the presentation of the statement; the above regulation also prohibits the Agent to "continue the forced recovery procedures previously started, at the condition that the first auction has not been held successfully yet or the grant application has not been submitted or the measure assignment of the seized receivables has not already been issued"(art. 6, paragraph 5).

The amnesty, in short, can even determine the deduction of about 50-51% of the amount due.

This, in short, the perimeter within which it is possible to include the new regulation, unless further (and necessary) clarifications expected at the time of the decree-law conversion. As announced in the last hours, in fact, the House Committee of the Budget will review the proposals of modification to the decree law, as it is expected lengthening of the installment period to the entire 2018 (or even 2019). If in one hand, the government's intention is to facilitate debtors granting them a tax amnesty, in the other hand, the main aim of the this measure is to recover 10% (approximately) of the mountain not collected yet.